

AVVISO

APERTURA DI DUE CONTINGENTI NON TARIFFARI PER L'IMPORTAZIONE DI ALCUNI TIPI DI CONCIMI MINERALI O CHIMICI DALLA RUSSIA

Roma, 07 luglio 2022 – L'articolo 3 decies par. 4 lett. b) del reg. UE 833/2014 come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio (GU L 111 dell'08.04.2022), ha istituito, con decorrenza 10/07/2022, due contingenti non tariffari per l'importazione dalla Russia, in deroga al divieto istituito dal predetto Reg.to all'art. 3decies par. 1, di alcuni tipi di concimi minerali o chimici.

Attualmente, i suddetti contingenti sono stati integrati dalla Commissione nel sistema unionale QUOTA2, con i seguenti numeri d'ordine:

- **N. ordine 09.8250** (valido nel periodo 10/07/2022 – 09/07/2023) per 837.570 tonnellate di cloruro di potassio (sottovoce SA 3104 20);
- **N. ordine 09.8251** (valido nel periodo 10/07/2022 – 09/07/2023) per 1.577.807 tonnellate di concimi minerali e chimici (sottovoci SA 3105 20, 3105 60 e 3105 90).

Come di consueto, gli operatori possono richiedere il quantitativo di contingente mediante presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, indicando il numero d'ordine dei contingenti in questione che saranno gestiti, ai sensi degli artt. da 49 a 54 del Reg. UE 2015/2447, dai competenti Servizi della Commissione, i quali provvederanno ad assegnare proporzionalmente le quote richieste, in base al noto criterio “primo arrivato, primo servito”, prendendo a riferimento la data di accettazione delle dichiarazioni doganali della specie (ricevute da tutti i paesi UE).

Per l'attuazione della norma, la Commissione europea ha previsto l'integrazione in TARIC di due tipi di condizioni: una riguarda l'indicazione dei certificati per l'immissione in libera pratica e l'altra riguarda i requisiti per poter beneficiare del contingente.

Per quanto d'interesse degli operatori, è necessario indicare nella casella di testo libero della dichiarazione doganale, a seconda del prodotto, uno dei seguenti certificati:

- **Codice merce 3104 20 (cloruro di potassio):**

Certificato K020 “*Contingente non tariffario - numero d'ordine 09.8250 richiesto e non esaurito*”. In mancanza del certificato la dichiarazione è rifiutata.

– **Codici merce 3105 20 e 3105 60 (concima):**

Certificato K021 “*Contingente non tariffario - numero d'ordine 09.8251 richiesto e non esaurito*”. In mancanza del certificato la dichiarazione è rifiutata.

– **Codice merce ex 3105 90 (concima, limitatamente alle voci interessate)**

- **Certificato K022** “*Contingente non tariffario - numero d'ordine 09.8251 richiesto e non esaurito*”
- **Certificato Y835** “*Merci diverse da quelle interessate dai divieti di cui all'articolo 3 decies paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014*”

In mancanza di uno dei suddetti certificati la dichiarazione è rifiutata.

Poiché, ad esaurimento dei contingenti, l'importazione delle merci non è consentita, gli Uffici locali competenti non autorizzeranno lo svincolo della merce in questione fino alla notifica ufficiale dell'eventuale assegnazione della quota contingente, anche parziale rispetto al quantitativo richiesto, da parte della Commissione europea.

L'assegnazione delle quote, laddove diversa dalla richiesta inserita in dichiarazione doganale, verrà tempestivamente comunicata dall'Ufficio locale competente all'operatore economico interessato ai fini della rettifica della dichiarazione ai sensi dell'art.173 CDU - Reg. (UE) 2013/952.

Qualora il contingente sia esaurito, il quantitativo di merce richiesto che non potrà beneficiare dello stesso rimarrà in custodia temporanea e potrà essere riesportato o ridichiarato con una nuova dichiarazione di vincolo al regime di deposito doganale in attesa che sia applicabile il nuovo contingente. A tal proposito, si sottolinea che è prevista l'apertura di corrispondenti nuovi contingenti annuali in data 10 luglio 2023.

Si rammenta che, come noto, le dichiarazioni della specie possono essere presentate, laddove vi siano quantità contingenti disponibili, e rimangono non svincolate fino alla assegnazione definitiva da parte della Commissione europea, assegnazione che avviene, di regola, 48 ore dopo la richiesta (salvo che non intervengano giorni festivi o problemi di sistema).

Infine, poiché la Commissione ha reso noto che il contingente non nasce in stato “critico”, considerato che si tratta di contingenti non tariffari e che comunque il dazio è dovuto sempre nella sua interezza, anche allorquando dovesse diventare critico, non è richiesta la prestazione di garanzia.